



**CONTRIBUTO
PER
SPESE FUNEBRI**

ARTICOLO 1 - FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo per le spese funebri sostenute nell'anno 2026, in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

ARTICOLO 2 - L'ACCERTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e sulla base della sola documentazione allegata determina l'eventuale attribuzione del beneficio.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

In caso di decesso dell'iscritto contribuente o del pensionato, possono usufruire del contributo per spese funebri i soggetti di seguito indicati:

- gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;
- gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;
- i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.

Gli iscritti e i pensionati contribuenti dell'Ente possono beneficiare del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 1, nel caso in cui se ne verifichi la condizione.

Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

ARTICOLO 4 - MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il contributo è pari all'importo delle spese sostenute e

documentate dal richiedente e comunque non superiore ad euro 4.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell'ipotesi di commorienza, è pari ad euro 8.000,00.

Nel corso dell'anno 2026 si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.

ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

È causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità d'iscrizione continuativa all'Ente alla data del verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 6 - INVIO DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo, inviata e sottoscritta da colui che ha sostenuto le spese o dall'esercente la patria potestà, in caso di minore, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del certificato di morte;
- copia dello stato di famiglia;
- copia della documentazione intestata al richiedente delle spese sostenute e quietanza di pagamento con numero identificativo di transazione;
- autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

Inoltre, per le spese affrontate all'estero: la documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta a cura del contribuente.

Il valore della spesa sarà determinato sulla base del tasso di cambio in vigore alla data del pagamento.

ARTICOLO 8 - ASPETTI ECONOMICI

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.